

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO E APPLICAZIONE DI UNA
MAGGIORAZIONE AI NUCLEI VEDOVILI
NUOVE INDICAZIONI INPS**

Relativamente all'Assegno unico e universale per i figli a carico (qui sotto anche "Assegno"), introdotto dal d.lgs. 29/12/2021 n. 230 (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 46/2022), l'INPS, con il messaggio n. 724 del 17 febbraio u.s., ha fornito le seguenti, nuove indicazioni in merito all'applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione prevista dall'art. 4, c. 8, del medesimo decreto legislativo, c. *bonus* per il secondo percettore di reddito (qui sotto anche "*bonus*").

La suddetta disposizione stabilisce che: *"Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta [1]"*.

Al riguardo, va preliminarmente considerato che la finalità del *bonus* è incentivare l'occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare.

Per tale motivo, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore - cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022) e il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2022).

Tanto rappresentato, alla luce del disposto del citato art. 4, c. 8, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si comunica che è erogato d'ufficio il *bonus* per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'Assegno. Al riguardo, si precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.

Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dall'1 gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno - qualora spettante - per la mensilità di marzo 2023.

Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell'Assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell'annualità di fruizione dell'Assegno non comporta la perdita del *bonus* sino alla conclusione dell'annualità della prestazione stessa.

[1] Ai sensi dell'art. 4, c. 11, del d.lgs. n. 230/2021, gli importi dell'Assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.